



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 201 DEL 21/03/2017

PROCURA C/O CORTE DEI CONTI 2008/263/BON - RICORSO IN APPELLO  
SENTENZA N.229/2016 - LIQUIDAZIONE SPESE LIQUIDATE IN  
SENTENZA.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Santato Silvia

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

VISTO l'atto di citazione Vert. n. V2008/00263/BON contestato dalla Procura Regionale Corte dei Conti nei confronti del Comune per presunte violazioni commesse dai Sig.ri G.P., C.A., all'epoca dei fatti Assessori al demanio marittimo e dalla Dott.ssa R.C., Dirigente Settore 1, in materia di canoni demaniali dovuti a partire dal 1.01.2007;

CONSIDERATO che con sentenza n.1987 del 23/12/2010 la Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna ha respinto una richiesta della Procura Regionale di condanna al risarcimento del danno erariale degli assessori al demanio marittimo Sigg.ri A.C. e G.P. e del Dirigente Settore 1 Dott.ssa R.C.;

Con appello notificato il 24.02.2011 la Procura Regionale ha impugnato la sentenza, contestando l'inattualità del danno e l'assenza di colpa grave rilevate dalla Sezione territoriale e richiedendo di condannare i convenuti al pagamento in favore dell'erario degli accessori sino alla data dell'effettiva riscossione e delle spese del doppio grado.

Con nota del 20/07/2011 a prot. n.21332 si richiedeva la copertura assicurativa (RC patrimoniale) a favore dei tre soggetti coinvolti nell'ambito del suddetto procedimento giudiziale alla Assigeco Srl di Milano, titolare di polizza RC patrimoniale n.1742229 in vigore all'epoca dei fatti contestati.

Con sentenza n.229 del 4/03/2016 la Corte dei Conti Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello ha respinto l'appello della Procura Regionale e per l'effetto confermato la sentenza della Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna n.1987 del 23/12/2010 di assoluzione dei Sig.ri. C.A., P.G. e R.C. , per mancanza di danno erariale, e comunque per mancanza di colpa grave; e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa dei prosciolti in € 960,00, oltre spese generali ed accessori di legge, per complessivi € 1.448,76, per la difesa dei Sig.ri C.A. e P.G. ed € 800,00, oltre spese generali ed accessori di legge, per complessivi € 1.295,30.=, per la difesa della Dott.ssa R.C.;

Considerato che ai sensi del D.L. n.543/1996 e s.m. art.3 comma 2-bis secondo cui “In caso di definitivo proscioglimento.....” le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall' Amministrazione di appartenenza, sia l'art.10-bis, comma 10 D.L. n.203/2005 e s.m. ai sensi del quale le disposizioni dell'art.3 comma 2-bis, del decreto legge 23.10.1996, n.543 e dell'art.18 comma 1 del decreto legge 25.03.1997 n.67 si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio , ai sensi dell'art.91 del codice civile non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'Amministrazione di appartenenza”;

Vista la fattura n. 73/2016 del 15/11/2016 emessa dall'Avv. Alessandro Lolli con studio legale in Bologna – Via Vaccaro, 6 incaricato della difesa legale dei Sig.ri C. A. e P. G. ammontante ad € 1.448,76;

Vista altresì la nota di accredito n. 8 del 10/02/2017 emessa dall'avv. Franco Fiorenza con studio in Ravenna – Via Ponte Marino, 10 incaricato della difesa legale della Dott.ssa R. C. ammontante ad € 2.821,35;

Considerato che l'ammontare delle spese liquidate in sentenza, per la difesa della Dott.ssa Rufer (€ 1.295,30.= ), sono inferiori alla parcella di € 2.821,35.= emessa dal legale incaricato della sua difesa Avv. Franco Fiorenza, il Comune di Cattolica provvederà all'accollo dell' intera spesa, richiedendo alla Compagnia assicurativa di farsi carico della relativa differenza (€ 1.526,05.=);

Ritenuto opportuno quindi procedere alla liquidazione delle spese legali pari ad € 1.448,76.= all'Avv. Alessandro Lolli di Bologna, sostenute per la difesa legale dei Sig.ri C.A. e P.G, ed € 2.821,35 all' Avv. Franco Fiorenza di Ravenna per la difesa legale della Dott.ssa R.C.;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### D E T E R M I N A

- 1) di impegnare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse la somma di € 1.448,76= per il pagamento all'Avv. Alessandro Lolli con studio legale in Bologna – Via Vaccaro, 6 delle competenze per l'attività legale svolta relativa alla difesa dei Sig.ri C. A. e P.G.;
- 2) di impegnare altresì la somma di € 2.821,35= per il pagamento all'Avv. Franco Fiorenza con studio in Ravenna – Via Ponte Marino, 10 delle competenze per l'attività legale svolta relativa alla difesa della Dott.ssa R.C.;
- 3) di dare atto che essendo l'ammontare delle spese liquidate in sentenza per la difesa della Dott.ssa Rufer, ( € 1.295,30.=) inferiori alla parcella di € 2.821,35.= emessa dal legale incaricato della sua difesa Avv. Franco Fiorenza, il Comune di Cattolica provvederà all'accollo dell' intera spesa, richiedendo alla Compagnia assicurativa di farsi carico della relativa differenza (€ 1.526,05.=);
- 4) di impegnare nel contempo la somma complessiva di € 4.270,11.= sul Cap. 270002 “Incarichi di patrocinio e spese legali” del Bilancio 2017 – Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.11.006; “Patrocinio legale”;

- 5) di rinviare a successivo atto del Dirigente Settore 4 l'accertamento dell'entrata derivante dal rimborso assicurativo;
- 6) di individuare nella persona del Sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Contratti

Ufficio Contenzioso Affari Legali

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 21/03/2017

Firmato  
*Santato Silvia / Infocert Spa*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

1  
REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 229/2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

dott. Stefano Imperiali Presidente relatore

dott.ssa Angela Silveri Consigliere

dott. Piero Floreani Consigliere

dott.ssa Daniela Acanfora Consigliere

dott.ssa Francesca Padula Consigliere

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio sull'appello n. 40114 del registro di segreteria, proposto dalla Procura Regionale per l'Emilia Romagna contro i sigg. Alberto Cavoli e Giuseppe Prioli, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Lolli, nonché contro la sig.ra Claudia Marisel Rufer, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Zunarelli e Franco Fiorenza, per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna n. 1987 del 23.12.2010.

Visti gli atti del giudizio;

Uditi all'udienza del 3.3.2016 il relatore, il vice procuratore generale dott. Luigi Impeciati, l'avv. Franco Fiorenza e altresì, per delega dell'avv. Alessandro Lolli, l'avv. Aristide Police;

Ritenuto in

## FATTO

1. Con sentenza n. 1987 del 23.12.2010, la Sezione giurisdizionale per l'Emilia

Romagna ha respinto una richiesta della Procura Regionale di condanna al risarcimento del danno erariale degli assessori al demanio marittimo del Comune di Cattolica sigg. Alberto Cavoli e Giuseppe Prioli e del dirigente del Settore 1 Servizi amministrativi e finanziari - turismo dott.ssa Claudia Marisel Rufer.

Ai convenuti era stato contestato di aver causato al Comune un danno erariale di euro 4.999.05, per la mancata percezione degli interessi legali sui conguagli previsti dalle nuove disposizioni sui canoni per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative previste dall'art. 1, commi 251 e seguenti, della legge n. 296/2006. Il danno erariale indicato nella domanda era stato peraltro interamente risarcito nel corso del giudizio:

2. Con appello notificato il 24.2.2011 e depositato il 21.3.2011, la Procura Regionale ha contestato, con ampi richiami giurisprudenziali, l'*"inattualità del danno"* e l'*"assenza di colpa grave"* rilevate dalla Sezione territoriale. Ha chiesto, in conclusione, di *"dichiarare che l'azione di responsabilità è stata esercitata in presenza di un danno attuale"* e di condannare i convenuti *"al pagamento in favore dell'Erario degli accessori sino alla data dell'effettiva riscossione e delle spese del doppio grado"*.

3. Con memoria depositata il 10.2.2016, la difesa dei sigg. Alberto Cavoli e Giuseppe Prioli ha rilevato che il Comune di Cattolica non ha mai ricevuto le circolari e le segnalazioni inviate alla Regione dall'Agenzia del Demanio, *"si è attenuto alle direttive impartite dalla Regione e ha provveduto puntualmente alla richiesta dei canoni"*, ha inviato regolarmente all'Agenzia i prospetti sulle riscossioni; i canoni sono stati regolarmente richiesti e pagati nel corso degli anni di riferimento e *"gli assessori non avevano quindi alcun motivo di dubitare della regolarità delle operazioni di riscossione"*; in un primo tempo gli incrementi ISTAT

erano stati "determinati a partire dal 2007", "in maniera prudentiale ed attenendosi alle indicazioni formulate dalla Regione", "salvo procedere successivamente all'esazione del conguaglio una volta risolti i dubbi interpretativi, peraltro fondati, nell'ambito della concertazione e del coordinamento tra Stato e Regioni"; a causa di un "errore iniziale la richiesta dei conguagli per gli anni 2007 e 2008 unitamente ai canoni 2009, tutti errati per eccesso, ha comportato la riscossione di importi superiori", per almeno 9.054,04 euro, "ai canoni, agli adeguamenti ISTAT ed agli interessi legali".

Ha chiesto pertanto: in via principale, il rigetto della domanda di condanna per mancanza di colpa grave e danno erariale; in via subordinata, la considerazione della riscossione di "somme anche superiori a quelle indicate quale danno"; in via ulteriormente subordinata, un ampio uso del potere riduttivo in ragione del "ruolo rivestito da ciascuno degli associati" e della "situazione di grave incertezza normativa ed interpretativa in cui si sono trovati ad agire gli uffici a cui erano stati assegnati compiti nuovi"; infine, il rimborso delle spese di giudizio.

4. Con memoria parimenti depositata il 10.2.2016, la difesa della dott.ssa Claudia Marisel Rufer ha diffusamente illustrato l'evoluzione del "quadro normativo sul riparto di funzioni", evidenziando tra l'altro che per la legge regionale n. 9/2002 "la Regione adotta direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'utilizzo del demanio marittimo" e che "le funzioni in materia di demanio marittimo esercitate dai comuni non sono funzioni proprie ma sono funzioni attribuite dalla Regione". Ha poi ampiamente illustrato anche: l'evoluzione del "quadro normativo in materia di canoni per le concessioni del demanio marittimo"; i "dubbi interpretativi" sorti nell'applicazione della legge n. 296/2006; le precise indicazioni date dalla Regione ai Comuni rivieraschi prima con la deliberazione di

Giunta n. 84/2008 e poi con la deliberazione n. 1078/2009; la richiesta degli adeguamenti ISTAT da parte del Comune *"prima ancora che venisse aperto il procedimento di indagine da parte dell'ufficio requirente"*; la mancanza di qualsiasi *"colpa grave"*; l'assenza di danno, anche perché per il 2007 e il 2008 sono stati riscossi complessivamente 9.849,91 euro *"in più di quanto effettivamente dovuto"*.

Ha in definitiva formulato le stesse richieste della difesa dei sigg. Alberto Cavoli e Giuseppe Prioli.

5. All'udienza del 3.3.2016, le parti hanno ribadito le loro argomentazioni e richieste.

Considerato in

#### DIRITTO

1. L'art. 1 della legge n. 296/2006 ha previsto, ai commi 251 e segg., nuovi criteri per la determinazione dei *"canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo"*.

2. Orbene, in giudizi del tutto analoghi al presente, poiché aventi per oggetto la riscossione degli stessi canoni da parte di altri comuni rivieraschi della Regione Emilia Romagna, la Prima Sezione d'appello (sentenze n. 794/2013, n. 795/2016, n. 796/2016) ha escluso sia un danno attuale, che una colpa grave, affermando tra l'altro quanto segue:

▪ *"Il procedimento di riscossione dei crediti in contestazione è avvenuto bensì in ritardo, ma comunque (e ampiamente) entro i termini prescrizionali di cui all'art. 2948, n. 3 c.c. e sta proseguendo"*.

▪ Le riscossioni erano inizialmente avvenute *"salvo conguaglio"*, per cui non vi



è stata alcuna "anomala interruzione nel procedimento ordinario di riscossione"

(per esempio in ragione di "illecite o errate operazioni di sgravio fiscale non spettante, con successiva reiscrizione a ruolo").

▪ "Non sembra possano esservi dubbi circa la difficile, e comunque controversa, interpretazione delle norme in materia di canoni demaniali marittimi, più volte modificate": una "interpretazione talmente dibattuta da aver dato luogo alla necessità di varie circolari interpretative dell'Agenzia del demanio alle regioni, e a sua volta a direttive regionali contrastanti con quelle statali e in ultimo all'intervento anche della Conferenza Stato-regioni (per non parlare dei pareri chiesti all'Avvocatura generale dello Stato)".

▪ Appare per conseguenza "corretto e prudente - e di sicuro non fonte di colpa, tanto meno grave - l'atteggiamento degli organi comunali, laddove essi hanno ritenuto di dover seguire, nel caso di specie (ma sopra tutto nell'estrema incertezza interpretativa che governava la materia) le direttive della regione, primo e diretto referente istituzionale degli enti locali nella materia".

▪ In particolare, con nota n. 292390 del 16.11.2007, la Regione aveva espressamente comunicato: "Attualmente è in corso una trattativa con l'Agenzia del demanio per la definizione di molte problematiche derivanti dall'applicazione della finanziaria 2007. Stante quanto sopra, per non rendere vana la concertazione che la regione sta facendo nell'interesse di chiarire l'azione amministrativa dei comuni costieri in modo uniforme, si invitano tutti gli uffici in indirizzo a (...) attenersi esclusivamente alle indicazioni che riceverete dagli uffici regionali, senza nessuna interferenza, trattandosi di materia delegata alla regione (...)".

▪ Vanno inoltre considerate anche "le altre note regionali, dirette all'Agenzia del demanio e per conoscenza ai comuni interessati, nelle quali la regione medesima

*rivendica le proprie prerogative in materia (nota 17.5.2007, n. 132967) e invita l'Agenzia ad astenersi dall'impartire istruzioni che non riguardino l'azione amministrativa (nota 1.6.2007, n. 146208) e gli stessi comuni ad attenersi alle direttive regionali (nota 18.7.2007, n. 189421)".*

3. Va aggiunto che nel giudizio di primo grado i convenuti avevano già eccepito che "il contestato danno da ritardato pagamento per euro 4.999,05, suddivisi in euro 2.972,69 per l'anno 2007 ed in euro 2.026,36 per l'anno 2008, era stato il frutto di un evidente errore nello sviluppo dei conteggi da parte dell'Agenzia del Demanio, che aveva calcolato gli interessi legali sulle - ben maggiori - somme riscosse e non sui conguagli effettivamente dovuti in base al calcolo secondo la circolare 26/2009, tralasciando di considerare che i maggiori introiti assorbivano ampiamente gli interessi legali asseritamente maturati in ragione del pagamento differito". Infatti, per i canoni in questione il Comune di Cattolica ha complessivamente comunque riscosso, nel 2007 e nel 2008, più di quanto complessivamente dovuto.

Per mancanza di danno erariale, e comunque per mancanza di colpa grave, va in definitiva confermata la sentenza impugnata.

4. In applicazione del "decreto ministeriale n. 55 del 10.3.2014, e in considerazione del valore della controversia, le spese del giudizio di secondo grado da rimborsare agli appellati vanno complessivamente liquidate in 960 euro per la difesa dei sigg. Albero Cavoli e Giuseppe Prioli e in 800 euro per la difesa della dott.ssa Claudia Marisel Rufer.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello,  
respinge l'appello della Procura Regionale e per l'effetto conferma la sentenza

della Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna n. 1987 del 23.12.2010.


*Sent. 229/2016*

Le spese del giudizio di secondo grado da rimborsare agli appellati vanno complessivamente liquidate in 960,00 (novecentosessanta/00) euro per la difesa dei sigg. Albero Cavoli e Giuseppe Prioli e in 800,00 (ottocento/00) euro per la difesa della dott.ssa Claudia Marisel Rufer.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2016.

il Presidente

Stefano Imperiali



Depositata in Segreteria il 04 MAR. 2016

Il Dirigente

Dott.ssa Daniela D'Amaro.



